

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 274-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra l'Italia ed il Pakistan per eliminare la doppia imposizione sui redditi delle compagnie di navigazione aerea e marittima che effettuano regolari servizi di linea in traffico internazionale dai due Paesi, presenta le due caratteristiche comuni a tutti gli accordi analoghi, stipulati fra l'Italia e molti altri Stati:

1) si uniforma alla generalità degli accordi in materia di trasporti conclusi dal nostro e dalla maggioranza dei Paesi;

2) rispetta la condizione della reciprocità, impegnando ciascuno Stato a non assoggettare a tassazione i redditi conseguiti dalle imprese di trasporto dello Stato contraente sul proprio territorio.

Sono escluse, ovviamente, eventuali attività di trasporto interno, cioè tra località situate nel territorio della Repubblica isla-

mica del Pakistan o della Repubblica italiana.

Sono invece comprese nella regolamentazione prevista dall'Accordo le quote di reddito conseguite dalle imprese italiane e pakistane di navigazione marittima ed aerea che partecipino ad un *pool*, a un esercizio in comune di trasporto marittimo o aereo e ad un organismo internazionale di esercizio.

L'Accordo — che ha durata a tempo indeterminato — intendendo sanare anche questioni pendenti, ha efficacia retroattiva (dal 1° gennaio 1970). Il Pakistan è già pronto ad effettuare lo scambio degli strumenti di ratifica.

Per le suesposte considerazioni la 3ª Commissione affari esteri, all'unanimità, propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge di ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL
PAKISTAN PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
DELLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo:

1. Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonché ogni altra attività ad esso direttamente connessa.

2. Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa pakistana o italiana, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica islamica del Pakistan o della Repubblica italiana.

3. Per « imprese pakistane » s'intendono le imprese di Stato pakistane, gli Enti pubblici pakistani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Pakistan e non residenti in Italia, nonché le società di capitali, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi pakistane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio pakistano.

4. Per « imprese italiane » s'intendono le imprese di Stato italiane, gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Pakistan, nonché le società di capitali, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi italiane aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese italiane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Pakistan.

2. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese pakistane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese pakistane e delle imprese italiane di trasporto marittimo ed aereo che partecipano a un fondo comune, *pool*, a un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito delle predette imprese.

Articolo 3.

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile.

2. L'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1970.

Articolo 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi. In tal caso, esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il giorno 8 giugno del 1978 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo della
Repubblica italiana*

Mario MONDELLO
Ambasciatore

*Per il Governo della
Repubblica islamica del Pakistan*

J. G. KHARAS
Ambasciatore